

Condizioni generali di contratto di Cembra Money Bank AG per operazioni di investimento e regolamento di deposito di Cembra Money Bank AG

Condizioni generali di contratto di Cembra Money Bank AG per operazioni di investimento

Le seguenti condizioni servono a disciplinare in modo inequivocabile i rapporti reciproci fra i clienti e Cembra Money Bank AG (di seguito la "**Banca**") e vigono per tutti i conti di deposito, obbligazioni di cassa e depositi a termine della Banca. Sono fatti salvi accordi particolari e prassi specifiche.

Per facilitare la comprensione, la Banca rinuncia in tutti i moduli alla doppia formulazione del maschile e femminile.

Art. 1 Verifica della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare la legittimazione del Cliente e dei rappresentanti con l'usuale diligenza commerciale. In caso di violazione di tale obbligo da parte della Banca, dei suoi collaboratori o dei suoi ausiliari, sarà la Banca stessa ad assumersi un eventuale danno da ciò derivante. In mancanza di detta violazione, è il Cliente ad assumersi i danni generatisi per difetti di legittimazione.

Art. 2 Capacità di agire insufficiente / Incapacità di agire

Il Cliente deve informare tempestivamente la Banca per iscritto, allegandone rispettiva prova, dell'insufficiente capacità di agire dei propri rappresentanti o di altri terzi che agiscano per suo conto.

Qualora ometta di farlo o qualora l'insufficiente capacità di agire riguardi lui stesso, è il Cliente ad assumersi il danno derivante dall'insufficiente capacità di agire, nella misura in cui la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano ommesso di adottare l'usuale diligenza commerciale.

Art. 3 Notifica di cambiamenti

Ogni modifica concernente i dati indicati nella proposta, in particolare cambiamenti di nome, di indirizzo e di conto, così come i cambiamenti dell'/degli avente/i diritto economico, del/dei rappresentante/i e di informazioni fiscali (ovvero informazioni e documenti che riguardano lo status fiscale o il domicilio fiscale) del Cliente o di una persona collegata deve essere comunicata alla Banca immediatamente e, comunque, entro 30 giorni per iscritto. Fino alla ricezione di un nuovo indirizzo, le comunicazioni indirizzate dalla Banca all'ultimo indirizzo indicato sono reputate validamente notificate (vedere anche il prospetto "Informazioni per evitare valori patrimoniali senza notizie" disponibile all'indirizzo www.cembra.ch). Se la Banca sopporta delle spese al fine di assicurare la comunicazione con il cliente (in particolare per la ricerca dell'indirizzo), queste possono essere fatturate al Cliente.

Art. 4 Notifica carente

Eventuale danno derivato dall'utilizzo di posta, telefono, fax, e-mail e altri sistemi di trasmissione o di trasporto, vale a dire perdita, irregolarità, ritardo, malintesi, storpiature o duplicati è a carico del Cliente, nella misura in cui la Banca abbia adottato l'usuale diligenza commerciale.

Art. 5 Esecuzione di ordini

Se la Banca applica l'usuale diligenza commerciale e ciò nonostante, per qualsivoglia motivo, non esegue un ordine o lo esegue solo in parte, in ritardo o in modo imperfetto, risponde al massimo per la perdita di interessi, nella misura in cui il Cliente, nel caso particolare, non abbia preventivamente richiamato l'attenzione della Banca sul pericolo incombente di un danno di maggiore portata. Se il Cliente ha conferito alla Banca diversi ordini il cui importo totale supera il suo credito, la Banca è autorizzata a eseguire in tutto o in parte gli ordini, con doverosa discrezione. La

Banca è autorizzata ad annullare le transazioni contabilizzate per errore senza consultare il Cliente.

Art. 6 Equiparazione dei sabati ai giorni festivi

Nei rapporti con la Banca, i sabati sono equiparati ai giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Art. 7 Contestazioni

Eventuali contestazioni del Cliente derivanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione di ordini o contestazioni di estratti conto o di deposito, nonché di altre comunicazioni devono essere avanzate immediatamente dopo la ricezione della relativa comunicazione. Il Cliente si assume il danno derivante dalla contestazione ritardata. Qualora il Cliente non formuli alcuna contestazione scritta entro 10 giorni dalla ricezione, gli estratti conto o di deposito si intendono accettati.

In caso di mancata ricezione di documenti o comunicazioni attesi (in particolare di estratti di conto o di deposito), il Cliente deve darne immediata comunicazione scritta alla Banca.

Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca, su tutti i valori patrimoniali che, per conto del Cliente, custodisce nei propri locali o altrove, ha un diritto di pegno per tutte le pretese attuali o future che di volta in volta le competano e in ordine a tutti i crediti un diritto di compensazione, senza riguardo per la loro scadenza o valuta. La Banca è autorizzata, a propria scelta, alla realizzazione dei pegni tramite vendita forzata o mediante trattativa privata qualora il Cliente sia in mora con la propria prestazione. La realizzazione dei pegni viene annunciata anticipatamente. Sono fatti salvi eventuali accordi speciali.

Art. 9 Cessione e costituzione in pegno

Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi o a costituire in pegno in favore di terzi i propri crediti di rimborso nei confronti della Banca senza l'autorizzazione scritta preliminare di quest'ultima. La Banca ha il diritto di trasferire e di cedere i diritti e gli obblighi risultanti dalla relazione bancaria ad ogni altra società all'interno della sua struttura di gruppo. Il Cliente dà espressamente il suo accordo a una tale cessione e rinuncia al segreto bancario a tale riguardo.

Art. 10 Interessi, spese, tasse e imposte

La Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento i propri tassi di interesse, segnatamente in caso di variazioni delle condizioni del mercato monetario, e di darne comunicazione al Cliente secondo modalità appropriate (in particolare tramite annuncio affisso agli sportelli o tramite pubblicazione in Internet).

In caso di obbligazioni di cassa e depositi a termine della Banca si applica per l'intera durata il tasso di interesse concordato al momento della stipula e nessun contraente può modificarlo. Il tasso d'interesse determinante è il tasso in vigore il giorno dell'esecuzione. Gli interessi cominciano a decorrere dal giorno della liberazione. La Banca accredita sul conto di deposito del Cliente gli interessi (dopo aver dedotto l'imposta preventiva legale), e, alla scadenza, il capitale. Se il Cliente non dispone di un conto deposito, la Banca versa l'importo dovuto sul conto indicato dal Cliente. La sottoscrizione e il rimborso delle obbligazioni di cassa e depositi a termine della Banca (al termine della durata contrattuale) non danno luogo ad alcune spese.

Eventuali tasse e imposte che vengano riscosse presso o dalla Banca in relazione alla relazione commerciale del Cliente con la Banca stessa o che la Banca debba trattenere in virtù del diritto svizzero, di contratti statali o di accordi contrattuali con uffici esteri (p.es. il 30% delle imposte alla fonte secondo il US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese incorse alla Banca sono a carico del Cliente, rispettivamente possono essere scaricate sul Cliente.

Art. 11 Prelevamenti

I prelevamenti dal deposito sono di principio possibile in qualsiasi momento. In caso di prelevamenti superiori a CHF 20'000.-, la Banca va informata per iscritto come minimo un mese prima del ritiro. Sono da considerare come prelevamenti superiori a CHF 20'000.- anche vari prelevamenti che complessivamente superano questo importo entro un mese di calendario. I prelevamenti non devono determinare un saldo debitore. Se dovesse risultare un saldo debitore, tale saldo deve essere pareggiato entro 10 giorni.

Le obbligazioni di cassa e depositi a termine della Banca sono degli investimenti monetari a termine fisso, che non possono essere rimborsati in maniera anticipata.

Art. 12 Cambiali, assegni e altri titoli

La Banca è autorizzata a riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli scontati o accreditati che non siano stati pagati. Fino al pagamento del saldo debitore rimangono di sua competenza le pretese, in materia di cambiali, assegni o altre pretese al pagamento dell'intero importo delle cambiali, degli assegni e di altri titoli con eventuali crediti accessori nei confronti di ciascun obbligato di cui al titolo.

Art. 13 Disdetta della relazione bancaria

La Banca e il Cliente possono disdire la relazione bancaria in qualsiasi momento senza indicazione dei motivi e con effetto immediato o procrastinato. Riservato l'articolo 11.

Qualora il Cliente ometta di comunicare per iscritto alla Banca, anche dopo una proroga da questa fissata, dove debbano essere trasferiti i valori patrimoniali e i crediti depositati dal Cliente presso la Banca stessa, quest'ultima può liquidare i valori patrimoniali in questione e inviare il ricavato, nonché il credito ancora disponibile, sotto forma di assegno all'ultimo indirizzo noto del Cliente, con effetto liberatorio e in una delle valute da essa stabilite.

Art. 14 Obblighi del Cliente

Il Cliente è responsabile del rispetto delle norme di legge a lui applicabili (incluse leggi in materia tributaria) e si attiene in ogni momento a dette norme di legge.

Il Cliente e ogni persona collegata al conto del Cliente sono responsabili dell'adempimento di qualsivoglia obbligo in relazione alla presentazione della dichiarazione d'imposta o di altri documenti necessari correlati alla stessa e al pagamento di tutte le tasse pertinenti. La Banca non fornisce alcuna consulenza legale o fiscale.

Art. 15 Segreto bancario

Organi, dipendenti e incaricati della Banca sono tenuti per legge a mantenere la riservatezza sul rapporto con il Cliente (segreto bancario). Il Cliente esonera la Banca, con la presente, dal suo obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario, qualora ciò sia necessario per la tutela di interessi legittimi della Banca:

- in caso di azioni legali, denunce o altre notifiche ad autorità minacciate o avviate dal Cliente in Svizzera o all'estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte),
- per la tutela o attuazione delle pretese della Banca nei confronti del Cliente e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi (nella misura in cui le garanzie di terzi siano state fornite per pretese contro il Cliente) in Svizzera e all'estero,
- in caso di riscossione di crediti della Banca nei confronti del Cliente in Svizzera e all'estero,

- in caso di reclami del Cliente nei confronti della Banca in pubblico, verso i media o verso autorità svizzere ed estere,
- in caso di transazioni in titoli o diritti valori esteri che richiedano una divulgazione in virtù delle disposizioni vigenti.

Sono fatti salvi gli obblighi legali o i requisiti in materia di vigilanza della Banca.

Art. 16 Trattamento dei dati a fini di marketing

Il Cliente autorizza la Banca a utilizzare i dati relativi alla sua relazione con la Banca a fini di marketing e per effettuare delle valutazioni di marketing, in Svizzera e all'estero. Il Cliente dà, inoltre, il proprio accordo a che i dati relativi alla sua relazione con la Banca siano utilizzati per fargli pervenire, al suo indirizzo postale, e-mail o sul suo telefono (p.es. via SMS), delle informazioni sui prodotti e servizi offerti dalla Banca o da terzi. La Banca è autorizzata ad incaricare dei terzi dell'invio di tali informazioni. Il Cliente ha il diritto di rifiutare in qualsiasi momento l'utilizzo a fini di marketing di dati che lo riguardano, tramite comunicazione scritta alla Banca.

Art. 17 Outsourcing del trattamento di dati

La Banca è autorizzata a subappaltare in toto o parzialmente settori commerciali e prestazioni a terzi, in particolare nei campi della sicurezza informatica e della gestione informatica del sistema, delle analisi di mercato e dell'elaborazione di profili cliente, dei calcoli di rischi di credito e di mercato pertinenti e della gestione della relazione contrattuale (p.es. preparazione dell'offerta e conclusione del contratto, riscossione, comunicazioni con il Cliente). A questo scopo, il Cliente dà il suo accordo a che la Banca comunichi i dati che lo riguardano a terzi, in Svizzera o all'estero, che essa trasmetta loro questi dati e glieli faccia trattare.

Art. 18 Trattamento di dati all'estero

La Banca è autorizzata a fare trattare i dati in paesi la cui legislazione non garantisce una protezione adeguata dei dati. Il Cliente dà espressamente il suo accordo a che la Banca possa decidere secondo il suo libero e diligente apprezzamento del trasferimento e del trattamento dei dati in Svizzera e all'estero.

Art. 19 Confidenzialità del trattamento dei dati

Nel caso in cui dei terzi menzionati agli artt. 16-18 di cui sopra non dovessero essere sottoposti al segreto bancario, o nel caso in cui i dati dovessero essere trattati in paesi la cui legislazione non garantisca una protezione adeguata dei dati, il trasferimento dei dati è effettuato solamente se i destinatari dei dati si sono preliminarmente impegnati a rispettare il segreto bancario e a garantire una protezione adeguata dei dati. La Banca si riserva il diritto di trasferire i dati in particolare via Internet. Internet è una rete mondiale, aperta e accessibile a tutti. La Banca non può, quindi, garantire la confidenzialità dei dati trasferiti via Internet.

Art. 20 Modifiche delle Condizioni generali di contratto

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali così come ogni altra condizione. Tali modifiche sono comunicate al Cliente in modo adeguato e si ritengono approvate se il Cliente non formula alcuna opposizione scritta nel mese che segue la comunicazione della Banca.

Art. 21 Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici fra il Cliente e la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro di esecuzione nonché - fatte salve disposizioni imperative di altro tipo in materia di foro competente - foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedimenti è Zurigo. Tuttavia, la Banca ha anche il diritto di citare il Cliente innanzi a qualsiasi altro foro o luogo di esecuzione competente per legge.

Regolamento di deposito di Cembra Money Bank AG

Art. 1 Ambito di applicazione

Il regolamento di deposito si applica in via complementare rispetto alle Condizioni generali di contratto di Cembra Money Bank (di seguito la "**Banca**") per operazioni di investimento per la custodia e amministrazione di valori e oggetti (nel prosieguo "**valori depositati**") da parte della Banca.

Art. 2 Valori depositati

La Banca si prende carico dei seguenti valori depositati:

- obbligazioni di cassa Cembra;
- depositi a termine Cembra;
- conti di deposito Cembra

La Banca può declinare l'accettazione di valori depositati senza indicarne i motivi.

Prodotti bancari esterni, rispettivamente di terzi non vengono tenuti a deposito.

Art. 3 Obbligo di diligenza della Banca

La Banca custodisce e gestisce i valori depositati con l'usuale diligenza commerciale.

Art. 4 Verifica dei valori depositati

La Banca può verificare o far verificare a terzi, in Svizzera e all'estero, che i valori depositati consegnati siano autentici e che non vi siano notifiche di blocco. In tal caso, la Banca esegue ordini di vendita e di consegna, nonché atti amministrativi solo dopo la conclusione della verifica e l'eventuale trasferimento. Qualora tali ordini e atti vengano eseguiti in ritardo o non eseguiti del tutto, è il titolare del deposito ad assumersi il danno, a meno che la Banca non abbia violato l'usuale diligenza commerciale.

Art. 5 Restituzione dei valori depositati

La restituzione dei valori depositati avviene entro i termini di consegna usuali nell'ufficio presso il quale è stata condotta la relazione d'affari.

Art. 6 Amministrazione dei valori depositati

In mancanza di istruzioni particolari da parte del titolare del deposito, la Banca accredita sul conto di deposito del Cliente gli interessi e, alla scadenza, il capitale. Se il Cliente non dispone di un conto di deposito presso la Banca, questa versa gli importi dovuti sul conto indicato dal Cliente.

Salvo diversi accordi, la Banca intraprende tutti gli ulteriori atti amministrativi, in particolare il reinvestimento di fondi, solo su tempestive istruzioni da parte del titolare del deposito.

Art. 7 Spese

Per il deposito del Cliente presso la Banca non viene riscossa alcuna spesa.

Art. 8 Modifica del regolamento di deposito

La Banca può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento di deposito. Il Cliente verrà informato anzitempo e in modo adeguato delle modifiche.

Versione giugno 2014